



# COMUNE DI PORTO VENERE

## PROVINCIA DELLA SPEZIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 71

Seduta del 29 dicembre 2009

**OGGETTO: L.R. 49/2009 "PIANO CASA" – INDIVIDUAZIONE ULTERIORI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE DA ESCLUDERE DALL'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 3.-**

L'anno 2009 addì 29 del mese di dicembre alle ore 17.30 nella Sala delle adunanze, a seguito di determinazione del Sindaco e degli avvisi scritti in data 24 dicembre 2009 recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di seconda convocazione nelle persone dei signori:

		Pr.	As.			Pr.	As.
1	Nardini Massimo	X		10	Consoli Marco	X	
2	Masi Lorenzo	X		11	Canossa Stefano		X
3	Pistone Giovanni	X		12	Bardi Umberto	X	
4	Faggioni Paola Roberta	X		13	Di Pelino Emilio		X
5	Zito Domenico	X		14	Cozzani Matteo	X	
6	Ceccarini Daniele	X		15	Macera Vincenzo	X	
7	Marcantoni Enrico	X		16	Carassale Franco	X	
8	Bertirotti Marisa	X		17	Faraguti Antonio	X	
9	Botta Floriana		X				

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Roberto POMO.

#### IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inizia la discussione sull'argomento in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;  
PRESO atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile.

Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 9 gennaio 2010 al 24 gennaio 2010

**La presente deliberazione:**

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000).  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- in data 1 aprile 2009 si è conclusa l'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia attraverso l'individuazione di misure idonee a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici anche attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici;
- la Regione Liguria con apposita Legge Regionale 03.11.2009, n. 49, entrata in vigore a far data dal 19.11.2009, ha dato attuazione agli obiettivi perseguiti dalla ridetta Intesa, individuando il campo di applicazione e gli effetti delle disposizioni ivi contenute;
- in particolare, nel ridetto provvedimento legislativo regionale sono state individuate le fattispecie in cui è esclusa l'applicabilità della disciplina degli ampliamenti previsti;
- che l'articolo 5, comma 4 della Legge Regionale n. 49/09, dà facoltà ai Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, di individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui all'articolo 3 "Ampliamento degli edifici esistenti" non trovano applicazione per ragione di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico – ambientale e culturale;

### DATO ATTO CHE :

- la stessa legge regionale prevede l'esclusione del territorio ricadente all'interno del Parco naturale regionale di Porto Venere;
- parte del territorio del Comune di Porto Venere è inserito nella lista dei siti del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO e, fin dal 1959, è stato sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.;
- larga parte del territorio del Comune di Porto Venere ricade all'interno del Sito di interesse comunitario (S.I.C.) Porto Venere – Riomaggiore – San Benedetto;
- che la stessa Legge Regionale esclude per i territori costieri ai sensi dell'articolo 5 comma 2 la possibilità di ampliamento per gli edifici ricadenti, in base al vigente P.T.C.P. assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi: Strutture urbane qualificate – S.U., regimi normativi di conservazione (C.E.), aree non insediate assoggettate al regime di mantenimento – ANI –MA limitatamente alla fascia di profondità di 300,00 metri calcolati in linea d'aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, provvedere ad individuare ulteriori parti del territorio comunale da escludere dall'applicazione degli ampliamenti previsti dall'articolo 3 della L.R. 49/09;

CONSIERATO che le aree da escludere dall'applicazione dell'articolo 3 della L.R. 49/09 siano quelle di seguito elencate individuate tra gli ambiti e distretti del P.U.C. vigente:

- 1) tutti gli ambiti di conservazione del P.U.C. (sub ambiti C.E.) in quanto si ritiene indispensabile evitare ogni ulteriore incremento edilizio e delle connesse opere di urbanizzazione in relazione sia ai valori di qualità e tipicità che si riconoscono all'insediamento esistente sia ad una accertata esigenza di non alterare l'equilibrio raggiunto tra l'insediamento e l'ambiente agricolo nella quale si colloca;
- 2) il centro abitato di Porto Venere Capoluogo nonché la zona dell'Olivo (sub ambiti R9.1 – R9.2 – R10.1 – R10.3 – R10.4 – R10.5) in quanto si ritiene che il tessuto sia dotato di una caratterizzazione definita e non debba essere pertanto modificato sostanzialmente nei rapporti complessivi al fine di salvaguardare i valori architettonici e stilistici consolidati;
- 3) l'abitato storico delle Grazie (R5.1 – R5.2) e la parte collinare retrostante sino alla strada provinciale (R5.3 – R5.4 – R5.5) in considerazione del particolare assetto che presenta

- elementi di valore architettonico e storico testimoniale e del rapporto tra l'edificato e la cornice verde retrostante;
- 4) il centro abitato delle Grazie (R6.1) e la zona delle Case Rosse (R6.2) in quanto il tessuto presenta una caratterizzazione definita ed un corretto inserimento paesistico non suscettibili di modifiche dei singoli elementi o di parziali integrazioni del tessuto edilizio oltre alla necessità di conservazione degli elementi architettonico, storico e testimoniale del nucleo storico delle Case Rosse;
  - 5) le aree lungo la costa a partire dalla punta del Pezzino sino al Varignano (sub ambiti R4.1 – R4.2 – R4.3 – R4.4 – R4.5 - R4.6) in quanto vi si riconosce l'espressione di un equilibrato rapporto fra l'insediamento e l'ambiente naturale in cui esso si colloca avente riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella posizione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno;
  - 6) l'abitato storico del Fezzano (R1.1) e l'abitato della punta del Fezzano (R1.2) in quanto il tessuto, dotato di una caratterizzazione definita e di un corretto inserimento paesistico, non è suscettibile di sostanziali modificazioni al fine di mantenere immutata l'immagine complessiva dell'insieme costituito dal nucleo e di conservare gli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale;
  - 7) la parte lungo la costa dell'abitato del Fezzano sino alla punta verso Panigaglia (R3.1 – R3.2 – R3.3 – R3.5 - R3.6) in quanto viene riconosciuta al tessuto una caratterizzazione definita ed un corretto inserimento paesistico ed ambientale, nonché l'espressione di un linguaggio coerente ed equilibrato con il contesto ambientale non suscettibili di modifiche dei singoli elementi o di parziali integrazioni del tessuto edilizio;

CONSIDERATO pertanto che le peculiarità paesaggistiche ed ambientali proprie del territorio comunale necessitano di una reale salvaguardia e tutela dei valori presenti;

VISTA la Legge Regionale 03.11.2009 n. 49;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari (Carassale, Cozzani, Macera);

#### D E L I B E R A

- 1) di provvedere ad individuare ulteriori parti del territorio comunale da escludere dall'applicazione degli ampliamenti previsti dall'articolo 3 della L.R. 49/09;
- 2) di escludere, per le motivazioni di cui sopra, dall'applicazione dell'articolo 3 della L.R. 49/09 i sub ambiti e i distretti del P.U.C. vigente come di seguito elencati:
  - a) tutti gli ambiti di conservazione del P.U.C. (sub ambiti C.E.);
  - b) il centro abitato di Porto Venere Capoluogo nonché la zona dell'Olivo (sub ambiti R9.1 – R9.2 – R10.1 – R10.3 – R10.4 – R10.5);
  - c) l'abitato storico delle Grazie (R5.1 – R5.2) e la parte collinare retrostante sino alla strada provinciale (R5.3 – R5.4 – R5.5);
  - d) il centro abitato delle Grazie (R6.1) e la zona delle Case Rosse (R6.2);
  - e) le aree lungo la costa a partire dalla punta del Pezzino sino al Varignano (sub ambiti R4.1 – R4.2 – R4.3 – R4.4 – R4.5 - R4.6);
  - f) l'abitato storico del Fezzano (R1.1) e l'abitato della punta del Fezzano (R1.2);
  - g) la parte lungo la costa dell'abitato del Fezzano sino alla punta verso Panigaglia (R3.1 – R3.2 – R3.3 – R3.5 - R3.6).

Indi, riscontrata l'urgenza di provvedere,  
Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari (Carassale, Cozzani, Macera);

**D E L I B E R A**

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**